



Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Segretariato Generale
Ufficio di Presidenza

PROT. N. 102
DEL 07/07/2026

2026/1.2.1.2.0/33

Ai Signori Presidenti:

I Commissione

II Commissione

III Commissione

IV Commissione

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

e, p.c.

Al Servizio Generale
Legislativo, Documentazione,
Trasparenza Privacy e Anticorruzione
Ai Gruppi Consiliari

L o r o S e d i

Oggetto: Disegno di legge n. 121
del 7 luglio 2026.

Si trasmette, per l'esame di codeste Commissioni, il Disegno di legge n. 121, approvato dalla Giunta regionale in data 2 luglio 2026, avente ad oggetto:

“Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale”.

Alla I Commissione per l'esame ai sensi degli artt. 83, primo comma, e 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Alla II Commissione per il parere di cui all'articolo 84, primo comma, del Regolamento stesso.

Alla III Commissione per il parere di cui all'articolo 84, primo comma, del Regolamento stesso.

Alla IV Commissione per il parere di cui all'articolo 84, primo comma, del Regolamento stesso.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Stefano Balleari)

STEFANO
BALLEARI
07.07.2026
13:04:57
GMT+02:00





XII LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

D.D.L.

121	07.07.2026
-----	------------

Oggetto:

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale

Relazione illustrativa ed articolata

Il presente disegno di legge (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale) reca interventi di modifica di disposizioni normative regionali vigenti con finalità di adeguamento alla normativa statale, razionalizzazione e semplificazione normativa, nell'ottica di corrispondere in maniera più efficace alle esigenze del territorio e della collettività.

Articolo 1 - (Modifiche di disposizioni normative regionali)

Il presente articolo procede alla modifica di disposizioni normative regionali come di seguito:

Commi 1 e 2 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap).

I presenti commi modificano, rispettivamente, il titolo della l.r. 19/1994 ed il suo articolo 23 con cui venne istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, al fine di aggiornarli alla terminologia prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 63 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato).

In particolare, la modifica al titolo prevede la sostituzione del termine "portatori di handicap" con la definizione di cui all'art. 2 del succitato d.lgs 62/2024, ovvero "persona con disabilità". All'art. 23 si procede alla modifica della rubrica e dei commi 1, 3 e 4, attraverso la sostituzione dei termini "handicappati" e "portatori di handicap" con le definizioni "persona con disabilità" e "condizione di disabilità" sempre in linea con le previsioni del richiamato d.lgs. 62/2024.

Commi 3 e 4 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)

Le presenti modifiche adeguano l'articolo 16 della l.r. 30/2008 in materia di promozione del lavoro, alla vigente normativa regionale in materia di comunicazione istituzionale, assicurando la possibilità di avvalersi anche delle agenzie regionali per la realizzazione di attività di divulgazione dei contenuti afferenti alla succitata legge.

Comma 5 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))

La presente modifica si rende necessaria al fine di dare attuazione alla misura prevista dall'art. 11 della l.r. 20/2025, coordinandola con il vigente Piano Regionale per Il Diritto Allo Studio del Sistema Scolastico e Formativo che prevede che la Regione, per gli interventi di assistenza scolastica a carico dei Comuni, tra cui figura anche il trasporto scolastico, ripartisca le risorse tenuto conto di indicatori economico-finanziari derivanti dai seguenti fattori:

- a) stato economico e patrimoniale del Comune, volume delle entrate, spesa per l'assistenza scolastica;
- b) densità della popolazione;
- c) consistenza della popolazione studentesca per fasce d'età;
- d) ubicazione montana o parzialmente montana dei Comuni.

Lo stesso Piano stabilisce che le risorse vengano destinate ai singoli Comuni, tenuto conto degli indicatori quantitativi definiti in base agli elementi di cui sopra, secondo le seguenti percentuali:

- 50% ripartito sulla base della popolazione scolastica;
- 15% ripartito tra i Comuni Montani e parzialmente montani inseriti negli ambiti territoriali indicati nell'Allegato A della l.r. 24/2008;
- 35% da ripartirsi sulla base dei seguenti indicatori: 43% ISTR (indicatore relativo alla spesa per assistenza scolastica comunale), 15% ICI (distanza del valore pro capite del patrimonio immobiliare comunale dalla media regionale), 15% RIS (distanza del valore pro capite delle entrate tributarie comunali dalla media regionale), 27% DENS (distanza del valore comunale della densità della popolazione dal valore medio regionale).

Così come attualmente formulato l'articolo non risulta coordinato con la vigente normativa in materia di diritto allo studio, per cui si ritiene necessario intervenire sulla disposizione al fine di stabilire il coordinamento con la disciplina vigente in materia di diritto allo studio e consentire così di dare applicazione ai criteri previsti nel succitato Piano, garantendo una più efficace applicazione della norma senza aggravamento dell'iter amministrativo di attuazione dell'intervento.

Comma 6 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

Il presente comma modifica l'art. 19 della l.r. 16/2008 in tema di dotazione di parcheggi per le strutture ricettive. La modifica è finalizzata a disciplinare la dotazione obbligatoria di parcheggio per le strutture ricettive nuove all'interno di centri storici o di centri urbani serviti dalla rete del trasporto pubblico al fine di superare, per questa tipologia di nuove strutture, gli standard di parcheggio previsti per le strutture ricettive alberghiere di nuova costruzione adeguando la disposizione normativa alle esigenze dei comuni liguri, favorendo la valorizzazione del patrimonio storico e la sostenibilità ambientale.

Nei centri storici e nei centri urbani consolidati serviti dalla rete del trasporto pubblico locale (laddove la struttura ricettiva alberghiera nasce prevalentemente dalla riconversione di un immobile preesistente e, quindi, la dotazione di parcheggi deve essere ricavata in un contesto fisico già definito e spesso vincolato, ove l'impossibilità materiale, economica, paesaggistica di reperire gli spazi necessari costituisce un ostacolo oggettivo e frequente), l'obbligo di reperire un posto auto per ogni camera può risultare ridondante rispetto alle esigenze reali delle strutture ricettive. Inoltre, siffatto obbligo rischia di produrre effetti controproducenti in edifici esistenti oggetto di interventi di recupero, laddove la realizzazione di un posto auto per ogni camera è spesso impossibile da realizzare o incompatibile con le esigenze di tutela del patrimonio storico culturale e con l'obiettivo di riduzione del traffico privato. Ne può derivare il paradosso per cui gli ambiti meglio serviti dal trasporto pubblico locale risultano talvolta penalizzati nell'attrarre investimenti di qualità.

Tale problematica risulta particolarmente accentuata nei centri storici e negli ambiti urbani consolidati, come quelli presenti in numerosi comuni liguri, caratterizzati da una morfologia urbana densa e da un patrimonio edilizio di pregio storico-architettonico, spesso sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

A ciò si aggiunge la considerazione che i centri storici e i centri urbani consolidati sono, per definizione, i contesti meglio serviti dalla rete del trasporto pubblico locale, da sistemi di mobilità condivisa e da infrastrutture pedonali e ciclabili. In tali ambiti, la domanda di mobilità degli ospiti di strutture ricettive tende a soddisfarsi attraverso modalità alternative all'automobile privata, rendendo lo standard previsto dalla norma vigente strutturalmente sovradimensionato rispetto all'effettivo fabbisogno.

Pertanto la modifica proposta si propone di disciplinare in modo specifico l'ipotesi delle nuove strutture ricettive alberghiere che derivino anche da mutamento di destinazione d'uso di immobile già esistente, ubicate all'interno di centri storici o di centri urbani serviti dalla rete del trasporto pubblico locale, si riconosce ai comuni la possibilità di applicare uno standard minimo di un posto auto ogni tre camere o ogni tre locali destinati al pernottamento.

Ciò risponde all'esigenza di preservare la valutazione caso per caso delle specifiche condizioni del contesto territoriale e urbanistico, garantendo al tempo stesso che la determinazione della dotazione di posti auto sia ancorata a presupposti oggettivi verificabili (localizzazione in centro storico o in area servita da trasporto pubblico locale) e non rimessa alla mera discrezionalità del singolo operatore.

Comma 7 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

La presente modifica normativa è finalizzata ad estendere anche alle Forze Armate la riserva annuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prevista per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia locale, che i Comuni possono assegnare nei propri ambiti territoriali prescindendo dal possesso dei requisiti soggettivi generali, ad eccezione del requisito della non titolarità di diritti reali su beni immobili presenti nel bacino di utenza del Comune che si avvale della suddetta facoltà.

In tal modo si intende garantire sul territorio regionale pari opportunità e uniformità di trattamento a tutti i corpi preposti istituzionalmente alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati, agevolandone la conseguente stabilizzazione.

Commi 8, 9 e 10 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)

Le presenti modifiche all'articolo 27 della l.r. 31/2019 sono finalizzati a rendere stabili le anticipazioni ivi previste ai commi 1 ter ed 1 ter 1, finalizzate a garantire liquidità alle aziende di trasporto pubblico regionale e locale per realizzare i rispettivi investimenti. Con la modifica al comma 1 quater del succitato articolo si procede inoltre ad estendere la possibilità di erogare gli acconti fino a un massimo del 100 per cento delle somme rendicontate alla Regione da parte delle aziende di trasporto pubblico regionale anche sui fondi del quinquennio 2024 - 2028 del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, di cui al Decreto Interministeriale n. 81 del 14 febbraio 2020, nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi.

Le succitate misure perseguono l'obiettivo di portare a termine gli investimenti del settore e garantire la continuità del servizio in quanto le aziende, ormai di prassi, si trovano a sostenere importanti anticipazioni di cassa, con ricorso al sistema creditizio e quindi ulteriori spese da affrontare.

Commi 11 e 12 - Modifiche all'articolo 31 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

I presenti commi modificano l'articolo 31 della l.r. 10/2008. Tale disposizione all'articolo 8 quater prevede che i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbano procedere, a partire dall'anno 2024, alla consegna dei lavori entro i termini stabiliti dell'art. 31 comma 8 quater della l.r. 10/2008, ovvero entro 18 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione di Progetto

di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto ai sensi dell'art. 41 del d.lgs 36/2023 e entro 12 mesi a fronte della presentazione di progetto esecutivo redatto ai sensi del medesimo art. 41 del d.lgs 36/2023 o di un progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 44 dello stesso d.lgs 36/2023 (Appalto integrato).

Il comma 11 del presente DDL integra il comma 9 dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 che prevede il definanziamento automatico dell'intervento in caso di mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori previsti dai commi 8, 8bis e 8ter inserendo espressamente il riferimento all'art 8 quater precedentemente non compreso per mero errore materiale.

Il comma 12, inoltre, modifica il secondo capoverso del comma 10 bis dell'art. 31 della l.r. 10/2008 che definisce i criteri di concessione dei contributi derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d'asta, eliminando la previsione dell'importo massimo dell'80 per cento.

Comma 13 - Modifica all'articolo 1 del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale))

Il presente comma ha la finalità di integrare il regolamento regionale 3/2007, al fine di precisare l'ambito di applicazione della disciplina regionale concernente le autorizzazioni previste dall'articolo 109 del d.lgs. 152/2006 in materia di movimentazione e immersione in mare dei materiali derivanti da attività di escavo.

In particolare, si modifica l'articolo 1, comma 1, lettera c-ter), mediante l'inserimento, dopo le parole «lo spostamento di sedimenti in ambito portuale», delle parole «di rilevanza regionale».

La precisazione si rende opportuna al fine di esplicitare che la disciplina regolamentare trova applicazione con riferimento agli interventi che interessano i porti di rilevanza regionale.

L'integrazione consente di coordinare più efficacemente le disposizioni del Regolamento regionale con la disciplina contenuta nel succitato testo unico ambiente n. 152/2006 e nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 15 luglio 2016, n. 173 – il cui allegato tecnico è stato tra l'altro aggiornato di recente tramite il DM 16/12/2025 – con l'obiettivo di assicurare una più chiara individuazione delle fattispecie soggette ad autorizzazione. La modifica proposta ha, pertanto, natura chiarificatrice e ricognitiva di quanto già in vigore e non introduce nuovi procedimenti né ulteriori oneri amministrativi a carico dei soggetti interessati.

Commi 14, 15 e 16 – Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) ed alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).

I presenti commi abrogano alcune disposizioni contenute nella l.r. 13/2014 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e nella l.r. 36/1997 (Legge urbanistica regionale).

L'attuale quadro normativo prevede un meccanismo di salvaguardia che, decorso il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2026 e oggetto di reiterate proroghe, inibisce il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per interventi di nuova costruzione, sostituzione e ristrutturazione edilizia nei Comuni inadempienti rispetto all'adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

In particolare, il comma 14 abroga il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2014. Tale disposizione contiene il divieto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per interventi significativi nei Comuni che non abbiano dotato il PUC entro il termine stabilito.

L'abrogazione della norma è riconducibile a tre ordini principali di motivazioni:

a) Complessità intrinseca della pianificazione: La redazione di un PUC richiede competenze specialistiche, un'approfondita analisi del territorio e l'espletamento di procedure complesse come la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Molti Comuni, specialmente quelli di piccole dimensioni, scontano una cronica carenza di personale tecnico e di risorse finanziarie che rende oggettivamente arduo rispettare le scadenze imposte dalla legge.

b) Evoluzione del quadro normativo e programmatico: La legislazione nazionale e regionale in materia ambientale, paesaggistica, energetica e di governo del territorio è in costante mutamento. In particolare, l'intervenuta introduzione nel contesto della legge urbanistica regionale di nuovi strumenti di pianificazione comunali in alternativa al PUC, quali il PSI e il PUL per i Comuni che saranno individuati dal PTR in corso di approvazione, rende opportuna l'abrogazione dei divieti di cui all'art. 15 della legge n. 13 del 2014 stante la portata innovativa di tali nuovi strumenti normativi e pianificatori.

c) Impatto straordinario del PNRR: L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sta assorbendo in via prioritaria le limitate risorse umane e amministrative degli uffici tecnici comunali. La necessità di rispettare le stringenti scadenze dei progetti finanziati ha inevitabilmente sottratto energie all'attività ordinaria di pianificazione urbanistica, determinando un rallentamento generalizzato.

L'abrogazione si fonda inoltre su un principio di ragionevolezza, in quanto la permanenza del divieto ricadrebbe sui privati cittadini, sulle imprese e sui professionisti. Il ritardo dei Comuni avrebbe ripercussioni sull'attività edilizia privata.

I successivi commi 15 e 16 operano le necessarie modifiche di coordinamento alla Legge urbanistica regionale. Vengono abrogati i commi 2 e 2 bis dell'articolo 47-bis e i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 47-ter, i quali si limitavano a richiamare, per finalità sanzionatorie, i divieti previsti dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 13/2014. La loro soppressione è, pertanto, una conseguenza necessaria dell'abrogazione della norma principale disposta dall'articolo 1 della presente legge.

Commi 17, 18, 19 e 20 - Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria.

I presenti commi sono finalizzati a fronteggiare le temporanee esigenze di liquidità degli enti strumentali di cui alle lettere da b) ad e) dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione), L'anticipazione di liquidità, pari ad un massimo di euro 3 milioni annui complessivi, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione e da restituire da parte dei destinatari entro il 31 dicembre dell'anno di concessione, garantirebbe ai succitati enti un adeguato flusso di cassa per assicurare con risorse ordinarie la regolare prosecuzione delle attività istituzionali.

Articolo 2 – Disposizione di invarianza finanziaria.

L'articolo reca la disposizione di invarianza finanziaria della dell'articolo 1, commi da 1 a 16.

Articolo 3 – Dichiarazione d’urgenza.

L’articolo reca la dichiarazione d’urgenza della legge che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul BURL.

Articolo 1

(Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)

1. Al titolo della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap) le parole: “dei portatori di handicap” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità”.
2. All'articolo 23 della l.r. 19/1994 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica le parole: “per i problemi degli handicappati” sono sostituite dalle seguenti: “regionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità”;
 - b) al comma 1 le parole: “per la consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata” sono sostituite dalle seguenti: “la consulta regionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità”;
 - c) al comma 3 le parole: “dei portatori di handicap” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità” e le parole: “dei disabili” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità”;
 - d) al comma 4 le parole: “della persona handicappata” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità” e le parole: “all'handicap” sono sostituite dalle seguenti: “la condizione di disabilità”.
3. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) la parola: “ALFA,” è sostituita dalle seguenti: “agenzie regionali”.
4. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 30/2008 le parole: “, anche avvalendosi di ALFA” sono soppresse.
5. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028)) è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede secondo i criteri previsti dagli articoli 5 e 9 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e dalle specifiche disposizioni in materia di finanziamenti regionali per il diritto allo studio previste dal vigente Piano Regionale per il Diritto allo Studio del Sistema Scolastico e Formativo di cui all'articolo 57 della medesima l.r. 15/2006.”.
6. Dopo il primo periodo del comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) è inserito il seguente: “Per la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere, anche tramite mutamento di destinazione d'uso, all'interno di centri storici o di centri urbani serviti dalla rete del trasporto pubblico locale, i Comuni possono applicare una dotazione non inferiore ad un posto auto ogni tre camere o ogni tre locali destinati al pernottamento.”.
7. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) dopo le parole: “appartenenti” sono inserite le seguenti: “alle Forze Armate,”.
8. Al comma 1ter dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020) le parole: “2022, 2023 e 2024, 2025 e 2026” sono sostituite dalle seguenti: “successivi al 2021”.
9. Al comma 1ter 1 dell'articolo 27 della l.r. 31/2019 le parole: “2025 e 2026” sono sostituite dalle seguenti: “successivi al 2025”.

10. Al comma 1 quater della dell'articolo 27 della l.r. 31/2019 dopo le parole: “29 maggio 2020, n. 223” sono inserite le seguenti: “, ai fondi del quinquennio 2024-2028 del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui al Decreto Interministeriale n. 81 del 14 febbraio 2020”.
11. Al comma 9 dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) le parole: “e 8 ter” sono sostituite dalle seguenti: “, 8 ter e 8 quater”.
12. Al secondo capoverso del comma 10 bis della l.r. 10/2008 le parole: “, fino all'importo massimo dell'80 per cento,” sono soppresse.
13. Alla lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale)) dopo le parole: “lo spostamento di sedimenti in ambito portuale” sono inserite le seguenti: “di rilevanza regionale”.
14. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) è abrogato.
15. I commi 2 e 2 bis dell'articolo 47 bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) sono abrogati.
16. I commi 1 bis ed 1 ter dell'articolo 47 ter della l.r. 36/1997 sono abrogati.
17. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di liquidità non onerose a favore degli enti strumentali di cui alle lettere da b) a e) dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione), fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione, da rimborsarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono concesse.
18. Le anticipazioni di cui al comma 17, a decorrere dall'anno 2026, possono essere concesse nella misura massima di euro 3.000.000,00 annui complessivi.
19. L'importo di cui al comma 18 può essere rideterminato annualmente dalla Giunta regionale con atto motivato.
20. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2026-2028:

Anno 2026

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,

Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Incremento di attività finanziarie”.

Anno 2027

stato di previsione dell’entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Incremento di attività finanziarie”.

Anno 2028

stato di previsione dell’entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Incremento di attività finanziarie”.

Articolo 2

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 1 a 16, della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.



ANALISI TECNICO NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

☒ DISEGNO DI LEGGE Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale

☐ EMENDAMENTO/I AL DISEGNO DI LEGGE

☐ SCHEMA DI REGOLAMENTO

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Presidente della Giunta regionale – Dott. M. Bucci

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA PROPONENTE

DIREZIONE: Direzione generale Affari legislativi, Istituzionali ed Advocatura

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Affari legislativi

C. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

PER IL SETTORE AFFARI LEGISLATIVI: Dott. Francesco Pitzus

D. MATERIA OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO

Il presente disegno di legge si compone di un articolo rubricato (Modifiche di disposizioni normative regionali) e contiene diverse disposizioni, articolate in commi, di modifica e adeguamento dell'ordinamento regionale che intervengono in ambiti materiali differenti. In particolare:

Commi 1 e 2 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap))

POLITICHE SOCIALI

Commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Comma 5 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))

ISTRUZIONE - diritto allo studio

Comma 6 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

EDILIZIA

Comma 7 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

Commi 8 – 9 - 10 (Modifica all' art. 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 – Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)

TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE - Contributi per investimenti sul materiale rotabile

Commi 11 - 12 (Modifiche all'articolo 31 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

LAVORI PUBBLICI – CONSEGNA LAVORI E DEFINANZIAMENTO

Comma 13 (Modifica del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3: regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale).

AMBIENTE

Commi 14 – 15 – 16 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE – TUTELA DEL PAESAGGIO

Comma 17. 18, 19 e 20 (Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria)

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ AGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE LIGURIA

E. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO

Considerata la natura trasversale del presente provvedimento qui in calce si individuano gli obiettivi che sono perseguiti dalle singole disposizioni articolate in commi:

Commi 1 e 2 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap))

Con l'intervento normativo si apportano modifiche al titolo della l.r.19/1994, nonché all'articolo 23 della stessa, con cui è stata istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, al fine di aggiornare la terminologia ivi prevista a quella di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato).

Commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

L'attuale formulazione dell'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 non contempla la previsione di alcune agenzie strumentali regionali a cui affidare incarichi operativi per la comunicazione dei servizi regionali, tra i quali quelli erogati dai Centri per l'Impiego liguri.

Tra queste si cita, a titolo esemplificativo, l'Agenzia regionale "In Liguria" la quale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 – 2028)) costituisce l'agenzia regionale deputata alla comunicazione istituzionale della Regione Liguria.

Per questi motivi si ritiene necessario operare un intervento normativo assicurando la possibilità di avvalersi delle agenzie regionali per la realizzazione delle attività di informazione e divulgazione dei contenuti previsti dalla legge regionale in materia di lavoro.

Comma 5 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))

La modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 20/2025 si rende necessaria sotto il profilo attuativo, in quanto si evidenzia come l'intervento "Contributi ai comuni per il trasporto scolastico", previsto dalla medesima disposizione, trovi la sua concreta declinazione nel Piano Regionale per Il Diritto Allo Studio del Sistema Scolastico e Formativo, non richiamato nell'attuale testo dell'articolo 11 della legge 20/2025. La non applicazione di tale Piano, a causa di un mancato coordinamento normativo, comporterebbe un ingiustificato aggravamento dell'iter amministrativo di attuazione dell'intervento, con conseguente lesione della continuità dell'azione pubblica e dei sottesi principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Comma 6 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

La modifica all'articolo 19 (Parcheggi privati) è finalizzata a disciplinare la dotazione obbligatoria di parcheggio per le strutture ricettive nuove all'interno di centri storici o di centri urbani serviti dalla rete del trasporto pubblico al fine di superare, per questa tipologia di nuove strutture, gli standard di parcheggio previsti per le strutture ricettive alberghiere di nuova costruzione e, conseguentemente

adeguare la disposizione normativa in esame alle esigenze attuali dei Comuni liguri, favorendo la valorizzazione del patrimonio storico e la sostenibilità ambientale.

Comma 7 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

La modifica normativa è finalizzata a estendere anche alle Forze Armate la riserva annuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prevista per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia locale, che i Comuni possono assegnare nei propri ambiti territoriali prescindendo dal possesso dei requisiti soggettivi generali ad eccezione del requisito della non titolarità di diritti reali su beni immobili presenti nel bacino di utenza del Comune che si avvale della suddetta facoltà.

La modifica è rivolta a garantire sul territorio regionale pari opportunità e uniformità di trattamento a tutti i corpi preposti istituzionalmente alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e alla prevenzione/soppressione dei reati, agevolandone la conseguente stabilizzazione.

Commi 8 - 9 - 10 (Modifica all'articolo 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 – Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)

Gli emendamenti proposti sono finalizzati a prorogare "*sine die*" i termini contenuti nell'articolo 27 ed estendere la possibilità di erogare gli acconti fino a un massimo del 100 per cento delle somme rendicontate alla Regione da parte delle aziende di trasporto pubblico regionale anche sui fondi del quinquennio 2024 - 2028 del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, di cui al Decreto Interministeriale n. 81 del 14 febbraio 2020, nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi, in attesa che il Ministero provveda al versamento delle risorse. Le proposte hanno l'obiettivo di garantire liquidità alle aziende per realizzare gli investimenti.

Commi 11 - 12 (Modifiche all'articolo 31 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

La norma prevede che i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbano procedere, a partire dall'anno 2024, alla consegna dei lavori entro i termini stabiliti dell'art. 31 comma 8 quater della l.r. 10/2008, ovvero entro 18 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto ai sensi dell'art. 41 D.lgs 36/2023 e entro 12 mesi a fronte della presentazione di progetto esecutivo redatto ai sensi del medesimo art. 41 del D.lgs 36/2023 o di un progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 36/2023 (appalto integrato). Con il presente emendamento si intende pertanto applicare quanto sopra descritto, integrando il comma 9 con la previsione stabilita al citato comma 8 quater. Viene inoltre modificato il secondo capoverso del comma 10 bis che definisce i criteri di concessione dei contributi derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d'asta, con la cancellazione della previsione dell'importo massimo dell'80 per cento.

Comma 13 (Modifica del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3: regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale).

La disposizione ha la finalità di integrare il Regolamento 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale)), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale), successivamente novellato dal R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

La presente novella si rende necessaria al fine di precisare l'ambito di applicazione della disciplina regionale concernente le autorizzazioni previste dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di movimentazione e immersione in mare dei materiali derivanti da attività di escavo.

L'intervento normativo consiste nell'integrazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c-ter), mediante l'inserimento, dopo le parole «lo spostamento di sedimenti in ambito portuale», delle parole «di rilevanza regionale».

La precisazione si rende opportuna al fine di esplicitare che la disciplina regolamentare trova applicazione con riferimento agli interventi che interessano i porti di rilevanza regionale, nel rispetto del riparto di competenze delineato dalla normativa statale e regionale.

Commi 14 – 15 – 16 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

Le modifiche attengono alla legge regionale n. 13/2014 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e alla legge regionale n. 36/1997 (Legge urbanistica regionale). L'attuale quadro normativo prevede un meccanismo di salvaguardia che, decorso un termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2026 e oggetto di reiterate proroghe), inibisce il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per interventi di nuova costruzione, sostituzione e ristrutturazione edilizia nei Comuni inadempienti rispetto all'adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC). Anziché procedere con un'ulteriore proroga di tale termine, che si limiterebbe a procrastinare il problema, si ritiene di intervenire abrogando la norma che introduce tali divieti. In particolare, il comma 1 abroga il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2014. Tale disposizione contiene il divieto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per interventi significativi nei Comuni che non abbiano adottato il PUC entro il termine stabilito. L'abrogazione si fonda su un principio di ragionevolezza, in quanto la permanenza del divieto ricadrebbe sui privati cittadini, sulle imprese e sui professionisti. Il ritardo dei Comuni avrebbe ripercussioni sull'attività edilizia privata.

Per quanto riguarda la l.r. 36/1997 vengono abrogati i commi 2 e 2 bis dell'articolo 47-bis e i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 47-ter, i quali si limitavano a richiamare, per finalità sanzionatorie, i divieti previsti dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 13/2014. La loro soppressione deriva pertanto da una necessità di coordinamento con l'abrogazione sopra richiamata.

Comma 17. 18, 19 e 20 (Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria)

I presenti commi sono finalizzati a fronteggiare le temporanee esigenze di liquidità degli enti strumentali di cui alle lettere da b) ad e) dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione), L'anticipazione di liquidità, pari ad euro 3 milioni annui complessivi compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione e da restituire da parte dei destinatari entro il 31 dicembre dell'anno di concessione, garantirebbe ai succitati enti un adeguato flusso di cassa per assicurare con risorse ordinarie la regolare prosecuzione delle attività istituzionali.

F. MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA NECESSITA' DELL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO NORMATIVO (a cura della struttura proponente)

Le disposizioni recate dal presente provvedimento dispongono per lo più modifiche di leggi vigenti, per le quali, conseguentemente, è necessario l'utilizzo dello strumento normativo.

SEZIONE I

(a cura della struttura proponente)

QUADRO NORMATIVO

1.1 Normativa europea di riferimento

Nulla si rileva

1.2 Normativa statale di riferimento

Commi 1 e 2 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap))

Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato)

Commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)

Comma 5 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Comma 6 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica)

Comma 7 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

Legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

legge 17 febbraio 1992 n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)

Commi 8 – 9 - 10 (Modifica all' art. 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 – Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)

Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Commi 11 - 12 (Modifiche all'articolo 31 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

Comma 13 (Modifica del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3: regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale) - articolo 109;

Legge 28 gennaio 1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173 - Aggiornato dal DM 16/12/2025

Commi 14 – 15 – 16 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

Legge 17 agosto 1942 , n. 1150 (Legge urbanistica);

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

1.3 Eventuali progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento

Nulla si rileva

1.4 Normativa regionale di riferimento

Commi 1 - 2 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap))

Legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap)

Commi 3 – 4 (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

Legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione);
legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria);
legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 – 2028));
legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e, in particolare, l’articolo 16 comma 3 ove è stabilito che la Regione promuove, informa e divulga le attività previste dalla legge stessa.

Comma 5 (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2026 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))

Statuto della Regione Liguria - approvato con la legge statutaria n. 1/2005 e successivamente modificato dalle leggi statutarie n. 1/2007, n. 1/2013, n. 1/2015 e n. 1/2025 – che prevede all’articolo 2 (Principi dell’ordinamento e dell’azione regionale), comma 2, lettera l) che la Regione promuove un sistema di istruzione e formazione che favorisca la crescita personale nell’intero arco della vita;
legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione);
Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo anni 2011-2013, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 1 giugno 2011 n. 13.

Comma 6 (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))

Legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)

Comma 7 (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

Legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici);
legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici));
legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)

Commi 8 – 9 - 10 (Modifica all’ art. 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 – Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020)

Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)). Art. 21 (*Concessione contributi*);
legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 – Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020. Art. 27 (*Erogazione fondi rinnovo materiale rotabile*).

Commi 11 - 12 (Modifiche all’articolo 31 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

Comma 13 (Modifica del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3: regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale)

Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3: regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale)

Commi 14 – 15 – 16 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale);

legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)

Comma 17. 18, 19 e 20 (Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria)

Legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

1.5 Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti (*indicare le eventuali norme di altre leggi o regolamenti su cui il presente intervento normativo può incidere e le eventuali esigenze di coordinamento normativo*)

Commi 1 e 2 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap))

A seguito dell'intervento normativo proposto, sarà necessario procedere con la modifica del regolamento regionale 26 agosto 1997, n. 4 (Regolamento per l'organizzazione della consulta regionale per i diritti della persona handicappata)

1.6 Eventuali progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale

Non risultano progetti di legge su materia analoga all'esame del Consiglio regionale

1.7 Normativa delle altre regioni in materia

Commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

- Veneto Lavoro è stato istituito dalla legge regionale n. 31/98, quale Ente strumentale della Regione a cui è affidata la comunicazione tecnico-istituzionale sul mercato del lavoro;
- l'Emilia-Romagna dispone di una struttura regionale specifica per la comunicazione istituzionale collegata alla Presidenza della Giunta;
- la Puglia non usa propriamente un ente strumentale autonomo, ma una struttura speciale regionale dedicata alla comunicazione.

1.8 Compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti locali *(indicare se l'intervento normativo va ad incidere su competenze e funzioni fondamentali degli enti locali o comporta soppressione di funzioni conferite o conferimento di nuove funzioni con conseguente necessità di valutazione delle implicazioni finanziarie conseguenti)*

In generale il disegno di legge non incide su competenze e funzioni fondamentali degli enti locali e non comporta la soppressione di funzioni conferite o il conferimento di nuove funzioni.

SEZIONE II

(a cura della struttura proponente)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

2.1 Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali e i principi in materia di libera concorrenza

Le norme del disegno di legge sono compatibili con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali e non sono in contrasto con i principi in materia di libera concorrenza.

2.2 Orientamento della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti innanzi alla Corte di Giustizia procedimenti sugli oggetti delle disposizioni del disegno di legge

2.3 Esistenza di procedure di infrazione sulla materia oggetto di regolazione

Non si hanno evidenze di procedure di infrazione relativamente alle disposizioni del disegno di legge.

SEZIONE II A

VERIFICA COMPATIBILITÀ DISCIPLINA AIUTI DI STATO

(a cura della struttura proponente)

2a.1

Il disegno di legge prevede la concessione di risorse economiche a terzi	SI'X	NO
--	------	----

In caso di risposta affermativa specificare gli articoli: **Commi 8 – 9 - 10 (Modifica all' art. 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 – Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)**

In caso contrario passare alla compilazione della Sezione III

2a.2

Le misure economiche introdotte costituiscono aiuto di stato	SI'	NO X
--	-----	------

Per la definizione di "aiuto di Stato" e dei relativi requisiti si veda la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/ C 262/01) pubblicata sulla Intranet regionale all'area tematica Affari Legislativi

In caso di risposta negativa passare alla compilazione della Sezione III

2a.3

L'aiuto di stato è compatibile con la disciplina europea in materia (in caso di risposta affermativa barrare nella casella sottostante lo strumento giuridico che rende la misura compatibile indicando i relativi estremi)	SI'	NO
☐ regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 ☐ regolamento generale <i>de minimis</i> (UE) n. 1407/2013 ☐ regolamento <i>de minimis</i> di settore (indicare i relativi estremi)..... ☐ comunicazioni della Commissione europea su particolari materie che rendono la misura compatibile con la disciplina in materia di aiuti di stato (indicare i relativi estremi)..... ☐ altri strumenti che garantiscono la compatibilità della misura (indicare i relativi estremi).....		

In caso di risposta negativa occorre procedere alla compilazione della scheda Aiuti di Stato con il supporto del Distinct Body della Regione istituito con la D.G.R. 573/2021, in quanto la misura dovrà essere sottoposta alla procedura di pre-notifica alla Commissione europea per la relativa approvazione chiedendo preventivamente, a tal fine, il parere obbligatorio del Distinct Body

SEZIONE III

(a cura della struttura proponente)

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI ED ELEMENTI DI QUALITA'

3.1 Indicazione delle misure di semplificazione amministrativa e/o procedimentale realizzate con il presente intervento normativo anche in coerenza con le riforme previste dal PNRR e dall'Agenda per la Semplificazione 2020-2026

Commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

L'intervento in argomento è in linea con il Programma di Governo della XII Legislatura al punto 2.7 (Organizzazione, semplificazione e trasparenza) dove sono previste azioni di efficientamento delle Agenzie regionali e delle società partecipate anche tramite accordi di collaborazione per rafforzare le sinergie. Tra le azioni di semplificazione è stato inserito il completamento della riforma dell'Agenzia "In Liguria" quale hub di comunicazione regionale. L'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 – 2028)) ha modificato la regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)) riorganizzando le funzioni dell'Agenzia "In Liguria".

L'affidamento delle azioni di comunicazione alle agenzie regionali rientra, altresì, tra le attività di semplificazione dei processi in quanto prevede il coinvolgimento dell'ente strumentale deputato, ex lege, alla comunicazione.

Il tema della semplificazione amministrativa rientra tra gli obiettivi strategici previsti dalla sezione 2.2. del PIAO di Regione Liguria approvato con deliberazione della Giunta regionale 05 febbraio 2026, n. 44, in particolare:

M01P100B01 Accrescere il Valore Pubblico prodotto mediante la razionalizzazione delle strutture e dei processi, la semplificazione dell'attività amministrativa e il miglioramento delle performance

3.2 Indicazione degli eventuali nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e delle specifiche motivazioni che ne determinano l'introduzione

L'intervento normativo non comporta nuovi oneri a carico dei cittadini, delle imprese, nonché del bilancio regionale e di altre pubbliche amministrazioni.

3.3 Indicazione della previsione degli eventuali atti successivi attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Commi 1 e 2 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap))

Sarà necessario emanare un regolamento regionale di modifica del r.r. 4/1997

--

3.4 Eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni, al fine di tradurli in norme abrogative espresse

Nulla si rileva

3.5 Necessità di adeguamento dell'Anagrafe dei procedimenti amministrativi di cui al regolamento 17 maggio 2011, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)) e all'Atto ricognitivo (D.G.R. n. 1622 del 2011 e s.m. e i.) *(indicare gli eventuali procedimenti amministrativi che vengono abrogati o modificati e gli eventuali procedimenti amministrativi di nuova introduzione anche al fine della definizione del termine del procedimento)*

Non necessita di adeguamento

SEZIONE IV

(a cura della struttura proponente in collaborazione con il Settore Affari legislativi)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

4.1 Inquadramento della materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale

Commi 1 e 2 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap)) I portatori di handicap (o persone con disabilità) non rientrano in una sola materia, ma in diverse aree legislative ripartite tra Stato e Regioni. A livello di riparto di competenze (ex art. 117 Cost.), le discipline che li riguardano si collocano principalmente in: - Politiche sociali (o "servizi sociali"): è una materia di competenza residuale ed esclusiva delle Regioni (art. 117, IV comma, Cost.). Alle Regioni spetta l'organizzazione pratica e la gestione dei servizi assistenziali. - Tutela della salute: rientra nella legislazione concorrente (art. 117, III comma, Cost.). Lo Stato fissa i principi fondamentali, mentre le Regioni legiferano nel dettaglio, in stretta connessione con i Livelli Essenziali di Assistenza.
--

Commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

Ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Cost. la promozione del lavoro rientra nella potestà legislativa residuale ed esclusiva delle Regioni. L'intervento riguarda l'aggiornamento dell'articolo 16 alla legge regionale n. 30/2008 che concerne l'informazione e comunicazione in materia di lavoro. Inoltre si rileva che l'articolo 117 terzo comma della Cost. include la tutela e sicurezza del lavoro nelle materie di legislazione concorrente.

Comma 5 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))

L'intervento normativo e finanziario a livello regionale in materia di trasporto scolastico si inserisce legittimamente nel quadro del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, così come delineato dall'articolo 117 della Costituzione:

- Esercizio della potestà legislativa concorrente: l'art. 117, terzo comma, Cost. inserisce la materia "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale" tra gli ambiti di legislazione concorrente. La Regione interviene legittimamente per disciplinare gli aspetti organizzativi e di sostegno economico al sistema scolastico territoriale, muovendosi nel solco dei principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato.
- Rispetto e integrazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP - Art. 117, comma 2, lett. m, Cost.): sebbene la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali spetti in via esclusiva allo Stato, le Regioni mantengono la piena facoltà di intervenire con proprie risorse per potenziare, finanziare e garantire l'effettivo raggiungimento di tali standard minimi sul territorio. Il trasporto scolastico rappresenta una prestazione fondamentale volta a rendere concreto l'esercizio del diritto sociale all'istruzione.

Comma 6 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

La materia dell'intervento normativo ricade nel "governo del territorio" di competenza legislativa concorrente ai sensi del quarto comma dell'articolo 117, Cost.

Comma 7 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

La gestione e l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sono di competenza residuale ed esclusiva delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Alle Regioni spetta stabilire i requisiti di accesso, i limiti di reddito (ISEE) e i criteri di assegnazione.

Commi 8 - 9 - 10 (Modifica all' art. 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 - Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)

La disposizione riguarda la materia del trasporto pubblico locale, materia che non risulta espressamente considerata dall'articolo 117 della Costituzione né tra le materie rimesse alla competenza esclusiva dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 117, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui al terzo comma della disposizione costituzionale. La materia, pertanto, rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni richiamata dall'articolo 117, quarto comma, in virtù del quale "spetta alle Regioni la potestà legislativa con riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

Commi 11 - 12 (Modifiche all'articolo 31 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

L'intervento normativo è riconducibile all'organizzazione amministrativa regionale, nell'ambito della competenza legislativa residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost.

Comma 13 (Modifica del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3: regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale)).

Ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte è subordinata ad autorizzazione regionale. Per il riparto delle competenze con lo Stato (ex art. 117 Cost.), la Corte Costituzionale distingue la natura dell'opera a seconda che sia di interesse nazionale o d'interesse regionale. La materia è afferente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione. Spetta invece alle Regioni il ruolo amministrativo di gestire e rilasciare le autorizzazioni per queste attività specifiche, attenendosi agli standard stabiliti a livello statale.

Commi 14 – 15 – 16 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

L'intervento attiene in parte alla materia "Governo del territorio" che ricade nelle materie di competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 Cost. Afferisce inoltre alla tutela del paesaggio materia che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, è inclusa nella "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". La potestà amministrativa di rilascio delle autorizzazioni è invece delegata agli enti territoriali.

Comma 17. 18, 19 e 20 (Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria)

La disposizione di carattere contabile rientra nella potestà legislativa residuale regionale nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa" ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione. Rileva anche la materia dell'edilizia che inerisce alla disciplina organica del "governo del territorio" di potestà legislativa concorrente ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117.

4.2 Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi e le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale

Commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

L'intervento normativo in esame, volto ad attribuire alle agenzie regionali il compito di curare le attività di comunicazione relative alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 ("Norme regionali per la promozione del lavoro"), risulta compatibile con il quadro costituzionale e con la normativa statale vigente, in quanto si colloca nell'ambito delle competenze organizzative e amministrative attribuite alla Regione e non determina interferenze con competenze legislative riservate allo Stato.

L'attribuzione delle funzioni di comunicazione della legge regionale si pone in linea di continuità con le finalità già previste dalla normativa vigente e assume carattere meramente organizzativo e attuativo, senza innovare il riparto costituzionale delle competenze né incidere sui livelli essenziali delle prestazioni o sulla disciplina dei rapporti di lavoro, riservati

alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.

Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa regionale, la misura appare coerente con i principi di buon andamento, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione. L'affidamento delle attività di comunicazione ad un ente strumentale regionale già istituzionalmente competente in materia di promozione e comunicazione della Regione consente infatti una maggiore specializzazione tecnica, unitarietà dell'immagine istituzionale e razionalizzazione delle funzioni amministrative.

Sotto il profilo della normativa statale, l'intervento risulta inoltre conforme ai principi generali in materia di comunicazione pubblica di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, che riconosce alle pubbliche amministrazioni la possibilità di organizzare attività di informazione e comunicazione istituzionale per garantire conoscibilità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa. L'intervento normativo si limita infatti ad individuare il soggetto attuatore regionale delle attività di comunicazione, senza introdurre deroghe ai principi statali in materia.

In conclusione, l'intervento appare compatibile con:

- gli articoli 97 e 117 della Costituzione;
- i principi statali in materia di organizzazione amministrativa e comunicazione istituzionale;
- la disciplina regionale vigente in materia di politiche del lavoro e di funzioni dell'Agenzia "In Liguria".

Comma 5 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))

La disposizione che prevede l'erogazione di contributi in favore dei Comuni per il potenziamento e la gestione del servizio di trasporto scolastico trova pieno fondamento e coerenza nei principi sanciti dall'articolo 34 della Costituzione italiana, per i seguenti profili di legittimità e programmazione:

- Garanzia di effettività del diritto all'istruzione: l'art. 34, comma 1, sancisce che «La scuola è aperta a tutti». L'erogazione dei servizi di trasporto costituisce una prestazione assistenziale indispensabile per tradurre il principio astratto dell'accessibilità in una reale e concreta fruibilità del servizio scolastico, rimuovendo gli impedimenti di natura logistica e geografica.
- Preservazione del principio di gratuità dell'obbligo: ai sensi dell'art. 34, comma 2, l'istruzione inferiore deve essere obbligatoria e gratuita. L'abbattimento o la calmierazione dei costi di trasporto, mediante il sostegno agli enti locali, configura una parziale estensione della gratuità ai cosiddetti "costi indiretti" della scolarizzazione, alleggerendo gli oneri economici a carico delle famiglie per la frequenza obbligatoria.
- Attuazione dell'uguaglianza sostanziale e rimozione degli ostacoli territoriali: l'azione risponde al dettato dell'art. 34, commi 3 e 4, in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della Costituzione. L'intervento assicura pari opportunità di accesso formativo ai discenti residenti in aree interne, montane, rurali o comunque periferiche rispetto ai poli scolastici, neutralizzando il fattore della distanza geografica come elemento di discriminazione sociale o economica.

4.3 Pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si hanno evidenze di giudizi di costituzionalità sugli oggetti delle disposizioni del disegno di legge.



TEST PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

- × ☒ DISEGNO DI LEGGE Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale
- ☐ EMENDAMENTO/I AL DISEGNO DI LEGGE
- ☐ SCHEMA DI REGOLAMENTO

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Presidente della Giunta regionale – Dott. M. Bucci

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA TECNICA PROPONENTE

DIREZIONE: Direzione generale Affari Legislativi, Istituzionali ed Advocatura

STRUTTURA TECNICA PROPONENTE: Settore Affari legislativi

C. SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA COINVOLTI

Le disposizioni del presente disegno di legge non coinvolgono direttamente settori di attività economica

FASE I

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI EFFETTI

1.1 Individuazione destinatari dell'intervento e definizione degli obiettivi

In merito alla definizione dei destinatari dell'intervento e dei relativi obiettivi, si riporta quanto segue:

Commi 1 e 2 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap))

Con il presente intervento normativo si intende modificare il titolo della l.r.19/1994, nonché l'articolo 23 della stessa, con cui è stata istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, al fine di aggiornare il titolo della suddetta legge regionale e la denominazione della Consulta, in linea con la terminologia prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato".

Commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

L'attuale formulazione dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 non prevede la previsione di alcune agenzie strumentali regionali a cui affidare incarichi operativi per la comunicazione dei servizi regionali, tra i quali quelli erogati dai Centri per l'Impiego liguri.

Per questi motivi si ritiene necessario operare un intervento normativo assicurando la possibilità di avvalersi delle agenzie regionali per la realizzazione delle attività di informazione e divulgazione dei contenuti previsti dalla legge regionale in materia di lavoro.

Comma 5 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))

L'intervento in favore dei Comuni "Contributi ai comuni per il trasporto scolastico" è necessario per dare attuazione ai principi di garanzia dell'effettività del diritto all'istruzione e al principio di gratuità dell'obbligo scolastico.

Per realizzare l'intervento "Contributi ai comuni per il trasporto scolastico" in favore dei Comuni, già previsto dalla normativa vigente si ritiene fondamentale modificare l'articolo 11 della legge regionale n. 20/2025.

La modifica si rende necessaria sotto il profilo attuativo, in quanto si evidenzia come l'intervento previsto dalla legge in oggetto, trovi la sua concreta declinazione nel Piano Regionale per il Diritto Allo Studio del Sistema Scolastico e Formativo, non richiamato nell'attuale testo dell'articolo 11 della legge 20/2025. La mancata applicazione di tale Piano, a causa di un mancato coordinamento normativo, comporterebbe un ingiustificato aggravamento dell'iter amministrativo di attuazione dell'intervento, con conseguente lesione della continuità dell'azione pubblica e dei sottesi principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Comma 6 (Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

I destinatari sono principalmente i Comuni che esercitano le funzioni di rilascio dei titoli edilizi.

Comma 7 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

La modifica normativa è finalizzata a estendere anche alle Forze Armate la riserva annuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prevista per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia locale, che i Comuni possono assegnare nei propri ambiti territoriali prescindendo dal possesso dei requisiti

soggettivi generali ad eccezione del requisito della non titolarità di diritti reali su beni immobili presenti nel bacino di utenza del Comune che si avvale della suddetta facoltà.

Commi 8 - 9 - 10 (Modifica all' articolo 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 – Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

I destinatari dell'intervento sono le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale in Liguria, beneficiarie dei fondi trasferiti dallo Stato per l'acquisto di materiale rotabile, nonché le ferrovie in concessione, beneficiarie dei fondi anche per interventi di manutenzione straordinaria.

Le modifiche proposte sono finalizzate a prorogare “*sine die*” i termini contenuti nei commi 1 ter e 1 ter 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 31/2019 ed estendere la possibilità di erogare gli acconti, fino a un massimo del 100 per cento delle somme rendicontate alla Regione da parte delle aziende di trasporto pubblico regionale, anche sui fondi del quinquennio 2024 - 2028 del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, di cui al Decreto Interministeriale n. 81 del 14 febbraio 2020, nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi, in attesa che il Ministero provveda al versamento delle risorse, considerato che i tempi delle istruttorie ministeriali delle rendicontazioni sugli interventi finanziati, propedeutiche all'erogazione delle risorse, causano una eccessiva esposizione economica da parte delle Aziende attuatrici.

Commi 11 - 12 (Modifiche all'articolo 31 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

La norma prevede che i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbano procedere, a partire dall'anno 2024, alla consegna dei lavori entro i termini stabiliti dell'art. 31 comma 8 quater della l.r. 10/2008, ovvero entro 18 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto ai sensi dell'art. 41 D.lgs 36/2023 e entro 12 mesi a fronte della presentazione di progetto esecutivo redatto ai sensi del medesimo art. 41 del D.lgs 36/2023 o di un progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 36/2023 (appalto integrato).

Comma 13 (Modifica all'articolo 1 del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale))

L'intervento normativo ha l'obiettivo di precisare l'ambito di applicazione della disciplina regionale concernente le autorizzazioni previste dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di movimentazione e immersione in mare dei materiali derivanti da attività di escavo.

Commi 14 - 15 - 16 (Modifiche alla legge regionale legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

La presente proposta di legge introduce modifiche puntuali alla legge regionale n. 13/2014 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e alla legge regionale n. 36/1997 (Legge urbanistica regionale). L'attuale quadro normativo prevede un meccanismo di salvaguardia che, decorso un termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2026 e oggetto di reiterate proroghe), inibisce il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per interventi di nuova costruzione, sostituzione e ristrutturazione edilizia nei Comuni inadempienti rispetto all'adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Anziché procedere con un'ulteriore proroga di tale termine, che si limiterebbe a procrastinare il problema, si ritiene di intervenire abrogando la norma che introduce tali divieti.

In particolare, il comma 1 abroga il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2014. Tale disposizione contiene il divieto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per interventi significativi nei Comuni che non abbiano adottato il PUC entro il termine stabilito. Vengono, inoltre, abrogati i commi 2 e 2 bis dell'articolo 47-bis e i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 47-ter, della l.r. 36/1997 i quali si limitavano a richiamare, per finalità sanzionatorie, i divieti previsti dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 13/2014. La loro soppressione è, pertanto, una conseguenza necessaria dell'abrogazione della norma principale disposta dall'articolo 1 della presente legge.

Commi 17, 18, 19 e 20 - Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria

La presente norma è finalizzata a fronteggiare l'emergenza correlata alla necessità di fronteggiare le temporanee esigenze di liquidità degli enti strumentali di cui alle lettere da b) a e) dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione).

1.2 Valutazione preliminare degli effetti

Commi 1 e 2 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap))

Commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

Comma 5 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))

Comma 6 (Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

Comma 7 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

Commi 11 - 12 (Modifiche all'articolo 31 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

Comma 13 (Modifica all'articolo 1 del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale))

Commi 14 - 15 - 16 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

Commi 17, 18, 19 e 20 - Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria

La proposta impatta direttamente sulle imprese? (se la proposta impatta nuove tasse, tariffe, contributi, incentivi, multe/sanzioni, oppure impone costi connessi al rispetto delle nuove regole)	SI'	NO X
La proposta impatta indirettamente sulle imprese?		

<i>(se la proposta prevede particolari nuovi costi di adempimento/oneri ai potenziali clienti delle imprese oppure se modifica le caratteristiche del mercato incidendo sulle modalità di fornitura del servizio o del prodotto delle imprese)</i>	SI'	NO X
--	-----	-------------

Commi 8 - 9 - 10 (Modifica all' articolo 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 – Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

La proposta impatta direttamente sulle imprese? <i>(se la proposta impatta nuove tasse, tariffe, contributi, incentivi, multe/sanzioni, oppure impone costi connessi al rispetto delle nuove regole)</i>	SI'	NO X
La proposta impatta indirettamente sulle imprese? <i>(se la proposta prevede particolari nuovi costi di adempimento/oneri ai potenziali clienti delle imprese oppure se modifica le caratteristiche del mercato incidendo sulle modalità di fornitura del servizio o del prodotto delle imprese)</i>	SI' X	NO

Se la proposta impatta direttamente o indirettamente sulle imprese (almeno un SI' nelle domande precedenti) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

1.3 Effetti che potrebbero impattare maggiormente sulle PMI rispetto alle grandi imprese

Le PMI sono le destinatarie esclusive della proposta?	SI'	NO X
La proposta incide su un settore economico in cui opera un numero rilevante di PMI?	SI'	NO X
La proposta impone oneri amministrativi in termini di richiesta di informazioni o documenti?	SI'	NO X

Se la proposta genera effetti che impattano sulle PMI (almeno un SI' nella precedente sezione) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

Individuazione dei destinatari della regolazione

Stima numero di PMI coinvolte	
Settori di attività interessati	
Dimensione economica delle PMI (fatturato medio)	
Numero di addetti interessati per settore	

FASE II

ONERI REGOLATORI

Sono previsti nuovi oneri regolatori?*	SI'	NO
E' stata valutata se necessario un approccio più flessibile o la possibilità di esenzioni appropriate per le imprese con meno di 50 (PMI) ovvero 10 (MicroPMI) dipendenti?	SI'	NO

**La legge 180/2011 (Statuto delle imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Gli oneri regolatori possono essere così suddivisi:*

- costi finanziari (bolli, diritti, imposte, tasse)
- costi di conformità sostanziale (obblighi: acquisto macchinario, installazione filtri etc.)
- costi amministrativi (comunicazione dati, SCIA, autorizzazione, etc.)

FASE III

CONSULTAZIONI DELLE PMI

Sono state contattate, anche nell'ambito di una politica di concertazione ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 1/2012 le Associazioni nazionali di categoria, in particolare rappresentative delle PMI?	SI'	NO
E' stata effettuata la consultazione diretta delle PMI sia pure relativa a solo alcune specifiche parti del provvedimento di maggior interesse per indagare relativamente ad un impatto maggiore sulle PMI?	SI'	NO

Se sono state effettuate consultazioni indicare le modalità seguite e i soggetti consultati.

NOTE INFORMATIVE

Definizione

PMI - *L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi raccomandazione 2003/361/CE.

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una PMI sono gli effettivi e il fatturato oppure il totale di bilancio.

Categoria di imprese	Effettivi	Fatturato	o	Totale di bilancio
Media impresa	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)
ASSESSORATO PROPONENTE:	Assessore alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap))

PARTE I **DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA**

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

Con la presente proposta normativa si intende modificare il titolo della l.r.19/1994, nonché l'articolo 23 della stessa, con cui è stata istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, al fine di aggiornare il titolo della suddetta legge regionale e la denominazione della Consulta, in linea con la terminologia prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato".

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)



Nessun riferimento.

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE
(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

- ☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
- ☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI *(specificare quali):*

Articolo (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap))

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
<i>Articolo</i> (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap))	Si tratta di una disposizione che prevede l'aggiornamento della terminologia relativa alla condizione di disabilità, ormai non più in linea con quella definita dalla decreto legislativo 62/2024, pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
<i>Articolo (...)</i>	



NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (...)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13 - Tutela della salute – Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13 – Tutela della Salute** (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (....)

Specificare se trattasi di:

- ☐ Nuove o maggiori spese
- ☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/index.html;

- ☐ U.1 Spese correnti
- ☐ U.2 Spese in conto capitale
- ☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
- ☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
- ☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;

**GIUNTA REGIONALE****RTF-MODELLO_A**

- ☐ Spesa pluriennale (specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):

➤ Onere complessivo: _____

➤ Anno _____ Importo _____

➤ Anno _____ Importo _____

➤ Anno _____ Importo _____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/index.html):

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- ☐ E.2- Trasferimenti correnti
- ☐ E.3- Entrate extratributarie
- ☐ E.4- Entrate in conto capitale
- ☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- ☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Minore entrata ricorrente a regime;
- ☐ Minore entrata pluriennale (specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):

➤ Importo complessivo: _____

➤ Anno _____ Importo _____

➤ Anno _____ Importo _____

➤ Anno _____ Importo _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SI
- ☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
- ☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
- ☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	



GIUNTA REGIONALE

Intervento PNRR:

RTF-MODELLO_A

**2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE****2.3.1** INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

--

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO**2.3.3** ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera Art. (...)	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA					A REGIME euro
	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	
		<i>Totale</i>				

ARTICOLO /comma /lettera Art. (...)	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA					A REGIME euro
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro
			<i>Totale</i>			

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

--

**PARTE III****NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

"[...] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IV e V



PARTE IV

**QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI
E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA***Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)***4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A**

ARTICOLO <i>(comma/lettera)</i>	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO <i>(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)</i>					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI <i>(Nuove o maggiori spese /minori entrate)</i>					
	NUOVE O MAGGIORI SPESE					MINORI ENTRATE		Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	ONERI A REGIME <i>(se ricorrenti)</i> euro
						TITOLO <i>(entrata)</i>	TITOLOGIA				
Art. (...)	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO <i>(spesa)</i>								
	Totale tabella A										

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - tabella B

ARTICOLO <i>/comma/lettera</i>	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA <i>Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio</i>				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	COPERTURA A REGIME euro
Art. (...)								
Totale tabella B								

Saldo Entrata/Spesa da finanziare (Totale tabella A - totale tabella B)



PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI*(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)*

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA*(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)***5.2.1** CAPITOLO: U000000XXXX "....."

SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE**5.2.3** LEGGE DI RIFERIMENTO:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

legge n. del

5.2.4 MISSIONE:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

Missione X "....."

5.2.5 PROGRAMMA:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

Programma X "....."

5.2.6 TITOLO:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

Titolo X "....."

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:**5.2.8** SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	(FIRMA)
--	---------

**5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE***(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)***5.3.1.** INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____**5.3.2.** INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____**5.3.3** ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE: _____

TITOLO: Titolo X " _____ "

TIPOLOGIA: Tipologia X " _____ "

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE*(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)*

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	 Firmato digitalmente da: MARIA LUISA GALLINO Regione Liguria Firmato il 30-05-2020 2020-13-25-27 Certificato valido dal 30-05-2020 al 30-05-2029
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	(FIRMA)

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)**

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale
ASSESSORATO PROPONENTE:	Vicepresidente e assessore a Cultura e Spettacolo, Sport, Scuola, Università, Formazione, Orientamento al lavoro, Politiche dell'occupazione, Pari opportunità, Tutela e Valorizzazione dell'infanzia, Animali d'affezione, Tutela dei consumatori, Politiche giovanili e Cittadinanza responsabile
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale, Formazione, Istruzione e Lavoro
STRUTTURA PROPONENTE:	U.O. Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo (XX)
(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 - Norme regionali per la promozione del lavoro)

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

L'intervento normativo prevede l'adeguamento dell'articolo 16 della legge regionale 1 agosto, 2008 alla normativa regionale sopravvenuta in materia di comunicazione istituzionale, ampliando la possibilità di avvalersi di agenzie regionali, nei cui compiti istituzionali rientra l'attività di comunicazione, per la realizzazione di attività di divulgazione dei contenuti afferenti alla legge n. 30/2008 sopra citata.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)



Con riferimento al **Programma di Governo**, al punto 2.7 (Organizzazione, semplificazione e trasparenza) sono previste azioni di efficientamento delle Agenzie regionali e delle società partecipate anche tramite accordi di collaborazione per rafforzare le sinergie. Tra le azioni di semplificazione è previsto il completamento della riforma dell'Agenzia "In Liguria" quale hub di comunicazione regionale. L'intervento in argomento è pertanto in linea con il Programma di Governo, conferendo all'Agenzia "In Liguria" l'attività di comunicazione sui contenuti della legge regionale n. 30/2008.

Il tema della semplificazione amministrativa rientra tra gli obiettivi strategici previsti dalla sezione 2.2. del **PIAO di Regione Liguria** approvato con deliberazione della Giunta regionale 05 febbraio 2026, n. 44, in particolare:

M01P10OB01 Accrescere il Valore Pubblico prodotto mediante la razionalizzazione delle strutture e dei processi, la semplificazione dell'attività amministrativa e il miglioramento delle performance

PARTE II

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

- ☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
- ☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI *(specificare quali):*

Articolo (XX) (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 - Norme regionali per la promozione del lavoro)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
----------	---



<i>Articolo (XX) (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 - Norme regionali per la promozione del lavoro)</i>	La proposta normativa costituisce un adeguamento della l.r. n. 30/2008 alla normativa regionale in materia di comunicazione istituzionale e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
---	---

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (...)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

**2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?**☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13 - Tutela della salute – Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13 – Tutela della Salute** (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (...)

Specificare se trattasi di:

- ☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

- ☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
- ☐ U.4 Rimborso prestiti

• indicare il carattere temporale della spesa:

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
- ☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
- ☐ Spesa pluriennale (specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):

➤ Onere complessivo: _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html):

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- ☐ E.2- Trasferimenti correnti
- ☐ E.3- Entrate extratributarie
- ☐ E.4- Entrate in conto capitale
- ☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- ☐ E.6- Accensione di prestiti

• indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Minore entrata ricorrente a regime;
- ☐ Minore entrata pluriennale (specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):

➤ Importo complessivo: _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SÌ
- ☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

**GIUNTA REGIONALE****RTF-MODELLO_A**

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
- ☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
- ☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	



2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

Author	Year	Country	Sample Size	Study Design	Findings
...	...	...	...	...	...

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA						
ARTICOLO / comma / lettera	TITOLO (sestrato)	TIPOLOGIA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...))						
		Totale				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA							
ARTICOLO /comma /lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spec.)	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...)							
			Totale				

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

**NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

"[...] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che: «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IV e V



PARTE IV

**QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI
E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA**

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO				QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI			
	(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)				(Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE		MINORI ENTRATE		Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	ONERI A REGIME (se ricorrenti) euro
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA			
Art. (...)								
Totale tabella A								

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - tabella B

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA				COPERTURA FINANZIARIA			
	(Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio)							
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O soppressione DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVANO RISPARMI DI SPESA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	COPERTURA A REGIME euro
Art. (...)								
Totale tabella B								

Saldo Entrata/Spesa da finanziare (Totale tabella A - totale tabella B)



PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI*(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)*

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA*(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)***5.2.1** CAPITOLO: U000000XXXX "....."

SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE**5.2.3** LEGGE DI RIFERIMENTO:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

legge n. del

5.2.4 MISSIONE:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

Missione X "....."

5.2.5 PROGRAMMA:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

Programma X "....."

5.2.6 TITOLO:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

Titolo X "....."

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:**5.2.8** SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	(FIRMA)
--	---------

**5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE**

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X " _____ "

TIPOLOGIA: Tipologia X " _____ "

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	 Firmato digitalmente da: GIOVANNI DANIELE Regione Liguria Firmato il 02-07- 2026 14:01:49 Certificato valido dal 27-05-2026 al 27-05-2026 RMA)
	 Firmato digitalmente da: CRISTINA ZANNE Regione Liguria Firmato il 02-07- 2026 13:23:21 Certificato valido dal 03-01-2024 al 03-01-2027
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)**

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale
ASSESSORATO PROPONENTE:	Vicepresidente e assessore a Cultura e Spettacolo, Sport, Scuola, Università, Formazione, Orientamento al lavoro, Politiche dell'occupazione, Pari opportunità, Tutela e Valorizzazione dell'infanzia, Animali d'affezione, Tutela dei consumatori, Politiche giovanili e Cittadinanza responsabile
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale, Formazione, Istruzione e Lavoro
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Istruzione e diritto allo studio

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo (XX)

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 – "disposizioni collegate alla legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028)")

PARTE I**DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA****1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA**

L'attuale formulazione dell'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 prevede una formulazione che non tiene conto della normativa vigente in materia di diritto allo studio. Per attuare concretamente l'intervento in favore dei Comuni "Contributi ai comuni per il trasporto scolastico", già previsto dalla normativa vigente, seppur non finanziato negli esercizi finanziari precedenti, si ritiene necessario modificare l'articolo 11 della legge regionale n. 20/2025 e renderlo coerente con gli articoli 5 e 9 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 e con le disposizioni sul cofinanziamento regionale alle spese sostenute dai Comuni previste dal Piano Regionale per il Diritto allo Studio del Sistema Scolastico e Formativo Anni 2011-2013.



1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

Con riferimento al Programma di Governo Regionale (XII Legislatura), l'erogazione del contributo per il servizio di trasporto scolastico si inserisce nel quadro delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici di mandato di Regione Liguria, risultando coerente con il punto 3.8 che prevede la "Realizzazione di azioni finalizzate al contrasto della dispersione scolastica".

L'investimento sui trasporti scolastici comunali risponde infatti all'obiettivo programmatico di abbattere le barriere economiche e logistiche, favorendo l'equità d'accesso e combattendo l'abbandono scolastico.

Il potenziamento degli interventi in materia di diritto allo studio risulta inoltre coerente con l'obiettivo di valore pubblico 15 "Sostenere la scuola, il diritto allo studio e le politiche territoriali di formazione" previsto dal PIAO di Regione Liguria approvato con deliberazione della Giunta regionale 05 febbraio 2026, n. 44.

PARTE II

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI *(specificare quali):*

Articolo (XX) (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 – "disposizioni collegate alla legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE



ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
<i>Articolo (XX) (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 – "disposizioni collegate alla legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026- 2028))</i>	La proposta normativa costituisce un mero adeguamento della legge regionale 20/2025 rispetto alla normativa vigente in materia di diritto allo studio (legge regionale 15/2006 e Piano Regionale per il Diritto allo Studio del Sistema Scolastico e Formativo) e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
<i>Articolo (...)</i>	

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (...)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:



INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13 - Tutela della salute – Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13 – Tutela della Salute** (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)



Articolo (....)

Specificare se trattasi di:

- ☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale (specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):

➤ Onere complessivo:	_____	Importo _____
➤ Anno _____		Importo _____
➤ Anno _____		Importo _____
➤ Anno _____		Importo _____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale (specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

➤ *Importo complessivo:* _____
➤ *Anno* _____ *Importo* _____
➤ *Anno* _____ *Importo* _____
➤ *Anno* _____ *Importo* _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	



2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA						
ARTICOLO /contassa /lettera	TITOLO (contassa)	TIPOLOGIA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...)						
		Totale				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA							
ARTICOLO /comma /lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (specia)	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...)							
			Totale				

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

**NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

"[...] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IV e V

**PARTE IV****QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI
E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA***Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)***4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A**

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO <i>(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)</i>				QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI <i>(Nuove o maggiori spese /minori entrate)</i>			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	ONERI A REGIME (se ricorrenti) euro
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)					
Art. (...) /								
Totale tabella A								

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - tabella B

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA <i>Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio</i>				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SUPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVANO RISPARMI DI SPESA				
					Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	COPERTURA A REGIME euro
Art. (...) /								
Totale tabella B								

Saldo Entrata/Spesa da finanziare (Totale tabella A - totale tabella B)



PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI*(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)*

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA*(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)***5.2.1** CAPITOLO: U000000XXXX "....."

SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE**5.2.3** LEGGE DI RIFERIMENTO:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

legge n. del

5.2.4 MISSIONE:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

Missione X "....."

5.2.5 PROGRAMMA:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

Programma X "....."

5.2.6 TITOLO:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

Titolo X "....."

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:**5.2.8** SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	(FIRMA)
--	---------

**5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE***(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)*

- 5.3.1.** INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____
- 5.3.2.** INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____
- 5.3.3.** ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE: _____

TITOLO: Titolo X " _____ "

TIPOLOGIA: Tipologia X " _____ "

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE*(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)*

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)**

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale
ASSESSORATO PROPONENTE:	Assessore a Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione Fse
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione generale politiche abitative territorio demanio costiero
STRUTTURA PROPONENTE:	Direzione generale politiche abitative territorio demanio costiero

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

Semplificazione amministrativa: la modifica normativa è finalizzata a disciplinare la dotazione obbligatoria di parcheggio per le strutture ricettive nuove all'interno di centri storici o di centri urbani serviti dalla rete del trasporto pubblico.



1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

La norma è coerente con il programma di semplificazione amministrativa

PARTE II

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI (specificare quali):

Articolo (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))	Con il presente articolo viene introdotta la disciplina in merito alla dotazione obbligatoria di parcheggi per le nuove strutture ricettive all'interno di centri storici o di centri urbani serviti dalla rete del trasporto pubblico e realizzate anche a seguito di cambio di destinazione d'uso. Per questa tipologia di nuove strutture la norma prevede una deroga agli standard di parcheggio previsti per le strutture ricettive alberghiere di nuova costruzione, favorendo così la valorizzazione del patrimonio storico e la sostenibilità ambientale. E pertanto non comporta alcun nuovo onere per il bilancio regionale.



--	--

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (....)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?



☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13 - Tutela della salute – Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13 – Tutela della Salute** (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (...)

Specificare se trattasi di:

- ☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html).

- ☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
- ☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
- ☐ Spesa pluriennale (specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):
- Onere complessivo: _____
- Anno _____ Importo _____
- Anno _____ Importo _____
- Anno _____ Importo _____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/index.html);

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- ☐ E.2- Trasferimenti correnti
- ☐ E.3- Entrate extratributarie
- ☐ E.4- Entrate in conto capitale
- ☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- ☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Minore entrata ricorrente a regime;
- ☐ Minore entrata pluriennale (specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):
- Importo complessivo: _____
- Anno _____ Importo _____
- Anno _____ Importo _____
- Anno _____ Importo _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SÌ
- ☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
- ☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
- ☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:



GIUNTA REGIONALE

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	

RTF-MODELLO_A



2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA						
ARTICOLO /comma /lettera	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...)						
		Totale				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA							
ARTICOLO /comma /lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	A REGIME euro
				euro	euro	euro	
Art. (...)							
				Totale			

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

**NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

"[...] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IV e V



PARTE IV

**QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI
E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA***Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)***4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A**

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO (Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI (Nuove o maggiori spese /minori entrate)					
	NUOVE O MAGGIORI SPESE					MINORI ENTRATE		Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	ONERIA A REGIME (se ricorrenti) euro
						TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)				
Art. (...)	MISSIONE	PROGRAMMA									
						Totale tabella A					

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - tabella B

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA				COPERTURA FINANZIARIA			
	Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio							
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE ALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	COPERTURA A REGIME euro
Art. (...)								
	Totale tabella B							

Saldo Entrata/Spesa da finanziare (Totale tabella A - totale tabella B)



PARTE V
DETTAGLIO DELL'AE MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

5.2.1	CAPITOLO: SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	U000000XXXX " " " " " "
5.2.2	IMPORTO DELLA RIDUZIONE	
5.2.3	LEGGE DI RIFERIMENTO: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	legge n. del
5.2.4	MISSIONE: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	Missione X " " " " " "
5.2.5	PROGRAMMA: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	Programma X " " " " " "
5.2.6	TITOLO: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	Titolo X " " " " " "
5.2.7	INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:	

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

(FIRMA)

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE
DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISSEGNO DI LEGGE



5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X " _____ "

TIPOLOGIA: Tipologia X " _____ "

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	 Firmato digitalmente da ALESSANDRO CROCE Regione Liguria Firmato il 30-06-2026 13:19:05 Certificato valido dal 15-04-2024 al 15-04-2027
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	(Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale).
ASSESSORATO PROPONENTE:	Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione Fse
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale Politiche Abitative, Territorio e Demanio Costiero
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

La modifica normativa è finalizzata a estendere anche alle Forze Armate la riserva annuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prevista per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia locale, che i Comuni possono assegnare nei propri ambiti territoriali prescindendo dal possesso dei requisiti soggettivi generali ad eccezione del requisito della non titolarità di diritti reali su beni immobili presenti nel bacino di utenza del Comune che si avvale della suddetta facoltà.

La modifica è rivolta a garantire sul territorio regionale pari opportunità e uniformità di trattamento a tutti i corpi preposti istituzionalmente alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e alla prevenzione/soppressione dei reati, agevolandone la conseguente stabilizzazione.



1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

È compatibile e coerente con il Programma di Governo in quanto indirettamente risponde all'esigenza di riorganizzazione nell'assegnazione del patrimonio pubblico di edilizia residenziale pubblica al fine di dare risposte efficienti ed efficaci all'utenza preposta istituzionalmente alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

PARTE II

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI (specificare quali):

Articolo (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

...)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
----------	---



<i>Articolo ((Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))</i>	Si tratta di una norma che estende anche alle Forze Armate la riserva comunale annuale di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che l'articolo di legge già esistente applica alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale in un'ottica di equiparazione e uniformità di trattamento sul territorio regionale nei confronti dei rispettivi appartenenti a corpi istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Trattandosi di disposizione che comporta l'estensione di facoltà già previste dalla norma di riferimento nei confronti delle Amministrazioni Comunali, non ci sono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
<i>Articolo (...)</i>	

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (...)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

--

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13 - Tutela della salute – Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13 – Tutela della Salute** (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)



Articolo (....)

Specificare se trattasi di:

- ☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale (specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):

➤ Onere complessivo:	_____	Importo _____
➤ Anno _____	_____	Importo _____
➤ Anno _____	_____	Importo _____
➤ Anno _____	_____	Importo _____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale (specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

➤ *Importo complessivo:* _____
➤ *Anno* _____ *Importo* _____
➤ *Anno* _____ *Importo* _____
➤ *Anno* _____ *Importo* _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	



2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA						
ARTICOLO /comma /lettera	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIMIE euro
Art. (...)						
		Totale				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA							
ARTICOLO /comma /lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (specie)	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...)							
Totale							

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

**NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

"[...] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IV e V

**PARTE IV****QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI
E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA***Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)***4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A**

ARTICOLO (comma/lettera)	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO (Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)				QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	ONERI A REGIME (se ricorrenti) euro
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)					
Art. (...)								
Totale tabella A								

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - tabella B

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA <i>Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio</i>				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVANO RISPARMI DI SPESA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	COPERTURA A REGIME euro
Art. (...)								
Totale tabella B								

Saldo Entrata/Spesa da finanziare (Totale tabella A - totale tabella B)				
---	--	--	--	--



PART E V
DETTAGLIO DELLA E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti",
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale",

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

5.2.1 CAPITULO:

SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE

5.2.3 LEGGE DI RIFERIMENTO:

DEL CAPITULO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.4 MISSIONE:

DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.5 PROGRAMMA:

DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.6 **TITOLO:**

DEL CAPITULO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLATO SE
DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTI IL DISEGNO DI LEGGE

(FRMA)

5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____

5.3.3. ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X " _____ "

TIPOLOGIA: Tipologia X " _____ "

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

	Firmato digitalmente da SILVIA RESSO Regione Liguria Firmato il 30-06-2020 14:37:18 Certificato valido dal 02-06-2020 al 02-06-2029	(FIRMA)	DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE
	Firmato digitalmente da ALESSANDRO CROCE Regione Liguria Firmato il 30-06-2020 15:25:28 Certificato valido dal 15-04-2024 al 15-04-2027	(FIRMA)	DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	"Disposizioni d adeguamento dell'ordinamento regionale"
ASSESSORATO PROPONENTE:	Assessore Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione Fse Marco Scajola
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione generale di area Infrastrutture, trasporti ed edilizia ospedaliera
STRUTTURA PROPONENTE:	Ufficio Investimenti in materia di trasporto pubblico locale e PRIIMT

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo

(Modifica all'art. 27 della Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

PARTI**DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA****1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA**

Le modifiche proposte sono finalizzate a prorogare "*sine die*" i termini contenuti nei commi 1 ter e 1 ter 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 31/2019 ed estendere la possibilità di erogare gli acconti, fino a un massimo del 100 per cento delle somme rendicontate alla Regione da parte delle aziende di trasporto pubblico regionale, anche sui fondi del quinquennio 2024 - 2028 del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, di cui al Decreto Interministeriale n. 81 del 14 febbraio 2020.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

Nessun riferimento

PARTE II

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

- ☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
- ☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI *(specificare quali):*

Articolo ((Modifica all'art. 27 della Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)))

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
<i>Articolo (Modifica all'art. 27 della Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))</i>	La modifica contenuta nel comma 1 ter non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale, in quanto apporta una proroga delle modalità di pagamento, a favore delle aziende del trasporto pubblico locale, di somme vincolate e già impegnate, su assegnazione ministeriale. La modifica contenuta nel comma 1 ter 1 comporta la proroga della misura ivi prevista, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale. La modifica del comma 1 quater estende la misura anche con riferimento ai fondi del quinquennio 2024- 2028 del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui al Decreto Interministeriale n. 81 del 14 febbraio 2020, pertanto non comporta nuovi maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.



Articolo (...)	
----------------	--

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (....)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?



☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13 - Tutela della salute – Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13 – Tutela della Salute** (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (...)

Specificare se trattasi di:

- ☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

**GIUNTA REGIONALE****RTF-MODELLO_A**

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
- ☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
- ☐ Spesa pluriennale (specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):
- Onere complessivo: _____
- Anno _____ Importo _____
- Anno _____ Importo _____
- Anno _____ Importo _____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/le_government/amministrazioni_publiche/arconet/index.html);

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- ☐ E.2- Trasferimenti correnti
- ☐ E.3- Entrate extratributarie
- ☐ E.4- Entrate in conto capitale
- ☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- ☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Minore entrata ricorrente a regime;
- ☐ Minore entrata pluriennale (specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):
- Importo complessivo: _____
- Anno _____ Importo _____
- Anno _____ Importo _____
- Anno _____ Importo _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SÌ
- ☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
- ☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
- ☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:



GIUNTA REGIONALE

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	

RTF-MODELLO_A

**2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE****2.3.1** INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

--

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____**2.3.3** ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA					A REGIME euro
	TITOLO (entrato)	TIPOLOGIA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	
Art. (...)						
		<i>Totale</i>				

ARTICOLO /comma /lettera	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA					A REGIME euro
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	
Art. (...)						
			<i>Totale</i>			

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

**PARTE III**

**NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

"[...] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IV e V



PARTE IV

**QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI
E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA**

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO				QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)							
	NUOVE O MAGGIORI SPESE		MINORI ENTRATE		Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	ONERI A REGIME (se ricorrenti) euro
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA			
Art. (...)								
	Totale tabella A							

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - tabella B

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA				COPERTURA FINANZIARIA			
	(Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio)							
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVANO RISPARMI DI SPESA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	COPERTURA A REGIME euro
Art. (...)								
	Totale tabella B							

Saldo Entrata/Spesa da finanziare (Totale tabella A - totale tabella B)



PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

- 5.2.1** CAPITOLO:
SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE U000000XXXX "....."
- 5.2.2** IMPORTO DELLA RIDUZIONE
- 5.2.3** LEGGE DI RIFERIMENTO:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE legge n. del
- 5.2.4** MISSIONE:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE Missione X "....."
- 5.2.5** PROGRAMMA:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE Programma X "....."
- 5.2.6** TITOLO:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE Titolo X "....."
- 5.2.7** INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

- 5.2.8** SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIREGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	(FIRMA)
--	---------

**5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE***(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)***5.3.1.** INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____**5.3.2.** INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____**5.3.3.** ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE: _____

TITOLO: Titolo X " _____ "

TIPOLOGIA: Tipologia X " _____ "

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE*(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)*

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	(FIRMA)
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	(FIRMA)

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)**

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di adeguamento all'ordinamento regionale
ASSESSORATO PROPONENTE:	Bilancio, Risorse finanziarie e controlli
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale Centrale Finanze e Controlli
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Programmazione finanziaria e statistica

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Modifiche all'articolo 31 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008".

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

La norma prevede che i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbano procedere, a partire dall'anno 2024, alla consegna dei lavori entro i termini stabiliti dell'art. 31 comma 8 quater della l.r. 10/2008 ovvero entro 18 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto ai sensi dell'art. 41 D.lgs 36/2023 e 12 mesi a fronte della presentazione di progetto esecutivo redatto ai sensi del medesimo art. 41 del D.lgs 36/2023 o di un progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 36/2023.

Con il presente emendamento pertanto si intende applicare quanto sopra descritto integrando il comma 9 con la previsione stabilita al citato comma 8 quater. Viene inoltre modificato il secondo capoverso del comma 10 bis che definisce i criteri di concessione dei contributi derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d'asta, con la cancellazione della previsione dell'importo massimo dell'80 per cento.



1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

--

PARTE II **ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE** *(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)*

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI *(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):*

- ☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
- ☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI *(specificare quali):*

Modifiche all'articolo 31 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008".

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Modifiche alla l.r. 28 aprile 2008, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008" – comma 9	La norma estende la disposizione del comma 9 dell'art.31 della l.r. 10/2008 sul definanziamento nei confronti dei soggetti attuatori beneficiari di investimenti che non abbiano rispettato i termini per la consegna dei lavori all'8 quater: pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



Modifiche alla l.r 28 aprile 2008, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008" – comma 10 bis	La modifica del comma non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.
--	---

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13 - Tutela della salute – Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13 – Tutela della Salute** (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (...)

Specificare se trattasi di:

- ☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti



- indicare il carattere temporale della spesa:

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
- ☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
- ☐ Spesa pluriennale (specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):

➤ Onere complessivo: _____

➤ Anno _____ Importo _____

➤ Anno _____ Importo _____

➤ Anno _____ Importo _____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-It-government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- ☐ E.2- Trasferimenti correnti
- ☐ E.3- Entrate extratributarie
- ☐ E.4- Entrate in conto capitale
- ☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- ☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Minore entrata ricorrente a regime;
- ☐ Minore entrata pluriennale (specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):

➤ Importo complessivo: _____

➤ Anno _____ Importo _____

➤ Anno _____ Importo _____

➤ Anno _____ Importo _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SÌ
- ☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
- ☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	

**2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE****2.3.1** INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

--

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____**2.3.3** ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera Art. (...)	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA					A REGIME euro
	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	
		<i>Totale</i>				

ARTICOLO /comma /lettera Art. (...)	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA					A REGIME euro
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro
			<i>Totale</i>			

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

--

**PARTE III****NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

"[...] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IV e V



PARTE IV

**QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI
E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA**

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO				QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI			
	(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)				(Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE		MINORI ENTRATE		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	ONERI A REGIME (se ricorrenti) euro
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA	euro	euro	euro
Art. (...)								
Totale tabella A								

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - tabella B

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA				COPERTURA FINANZIARIA			
	(Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio							
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O soppressione DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVANO RISPARMI DI SPESA	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	COPERTURA A REGIME euro
Art. (...)								
Totale tabella B								

Saldo Entrata/Spesa da finanziare (Totale tabella A - totale tabella B)



PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI*(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)*

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA*(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)*

- 5.2.1** CAPITOLO:
SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE U000000XXXX " "
- 5.2.2** IMPORTO DELLA RIDUZIONE
- 5.2.3** LEGGE DI RIFERIMENTO:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE legge n. del
- 5.2.4** MISSIONE:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE Missione X " "
- 5.2.5** PROGRAMMA:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE Programma X " "
- 5.2.6** TITOLO:
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE Titolo X " "
- 5.2.7** INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

- 5.2.8** SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/ORIENTANTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	(FIRMA)
---	---------

**5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE***(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)*

- 5.3.1.** INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____
- 5.3.2.** INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____
- 5.3.3.** ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE: _____

TITOLO: Titolo X " _____ "

TIPOLOGIA: Tipologia X " _____ "

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE*(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)*

 Firmato digitalmente da GIANLUIGI BOMBACCHIA Regione Liguria Firmato il 01/07/2020 11:10:29 Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2028	
DIRETTORE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	RMA)
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	(FIRMA)

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)**

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE
ASSESSORATO PROPONENTE:	ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E CICLO DELLE ACQUE ED ECOSISTEMA COSTIERO
DIREZIONE PROPONENTE:	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
STRUTTURA PROPONENTE:	STAFF E AFFARI GIURIDICI – DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo

Modifica del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3: regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale)

PARTE I**DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA****1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA**

Aggiungendo nel R.R. 3/2007 smi, all'articolo 1, comma 1, lettera c-ter) dopo le parole «lo spostamento di sedimenti in ambito portuale», le parole "di rilevanza regionale", si persegue l'obiettivo di precisare l'ambito di applicazione della disciplina regionale concernente le autorizzazioni previste dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. e dei successivi decreti ministeriali di sua attuazione, in materia di movimentazione e immersione in mare dei materiali derivanti da attività di escavo.



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

--

PARTI II

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

- ☒ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
- ☐ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI *(specificare quali):*

Articolo (...)



2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
<i>Articolo: Modifica del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3: regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale)</i>	Trattasi di specificazione dell'ambito di applicazione di attività autorizzatoria regionale, già esistente, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri
<i>Articolo (...)</i>	

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)



2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (...)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13 - Tutela della salute – Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**)



☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13 – Tutela della Salute** (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (...)

Specificare se trattasi di:

- ☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale (specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):

➤ Onere complessivo:	_____	Importo	_____
➤ Anno	_____	Importo	_____
➤ Anno	_____	Importo	_____
➤ Anno	_____	Importo	_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

- ☐ E.2- Trasferimenti correnti
- ☐ E.3- Entrate extratributarie
- ☐ E.4- Entrate in conto capitale
- ☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- ☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Minore entrata ricorrente a regime;
- ☐ Minore entrata pluriennale (specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):

➤ Importo complessivo: _____

➤ Anno _____ Importo _____

➤ Anno _____ Importo _____

➤ Anno _____ Importo _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SI
- ☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
- ☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
- ☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	

**2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE****2.3.1** INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

--

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO**2.3.3** ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /colonna /lettera	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA				
	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro
Art. (...)					
		<i>Totale</i>			
					A REGIME euro

ARTICOLO /colonna /lettera	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA				
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro
Art. (...)					
			<i>Totale</i>		
					A REGIME euro

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

--

PARTE III

**NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

"[...] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IV e V

**PARTE IV****QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI
E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA***Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)***4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A**

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO <i>(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)</i>				QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI <i>(Nuove o maggiori spese /minori entrate)</i>			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE		MINORI ENTRATE		Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	ONERI A REGIME <i>(se ricorrenti)</i> euro
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)				
Art. (...)								
Totale tabella A								

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - tabella B

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA <i>Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio</i>				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVANO RISPARMI DI SPESA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	COPERTURA A REGIME euro
Art. (...)								
Totale tabella B								

Saldo Entrata/Spesa da finanziare (Totale tabella A - totale tabella B)



PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI*(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)*

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA*(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)***5.2.1** CAPITOLO: U000000XXXX "....."

SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE**5.2.3** LEGGE DI RIFERIMENTO:

DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

legge n. del

5.2.4 MISSIONE:

DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

Missione X "....."

5.2.5 PROGRAMMA:

DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

Programma X "....."

5.2.6 TITOLO:

DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

Titolo X "....."

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:**5.2.8** SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.**(FIRMA)**DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE
DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISGNO DI LEGGE

**5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE***(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)***5.3.1.** INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____**5.3.2.** INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____**5.3.3.** ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X " _____ "

TIPOLOGIA: Tipologia X " _____ "

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE*(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)**(FIRMA) DOTT.SSA GUENDALINA PRANDI*DIRIGENTE DELLA STRUTTURA STAFF E AFFARI GIURIDICI -
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE*(FIRMA) ING. FERNANDO DELLA PINA*

DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)**

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale
ASSESSORATO PROPONENTE:	Assessore a Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione Fse
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione generale politiche abitative territorio demanio costiero
STRUTTURA PROPONENTE:	Direzione generale politiche abitative territorio demanio costiero

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio")

Articolo
(Modifiche agli articoli 47-bis e 47-ter della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 "Legge urbanistica regionale")

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA



Abrogazione di disposizione della legge regionale sul Paesaggio sul divieto di rilasciare nuove autorizzazioni paesaggistiche per i Comuni che non adottino il PUC e correlate disposizioni della legge urbanistica regionale n. 36 del 1997 .

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

La norma è coerente con il programma di semplificazione amministrativa

PARTE II

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

- ☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
- ☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI *(specificare quali):*

Articolo (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

Articolo (Modifiche agli articoli 47-bis e 47-ter della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 "Legge urbanistica regionale")

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE



ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
<i>Articolo</i> (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio")	Con il presente articolo viene abrogato l'articolo che prevede il termine del 31/12/2026 entro cui i Comuni liguri sono tenuti ad adottare il proprio Piano Urbanistico Comunale (PUC), pena la revoca delle funzioni paesaggistiche delegate. La modifica ha una natura semplificatoria e non comporta nessun nuovo onere finanziario.
<i>Articolo</i> (Modifiche agli articoli 47-bis e 47-ter della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 "Legge urbanistica regionale")	Con il presente articolo, composto da due commi, vengono abrogati gli articoli 47 bis e 47 ter della l.r.26/1997 (legge urbanistica), in quanto collegati all'articolo 15 della legge regionale 13/2014. Questa modifica è necessariamente legata alla modifica sopraenunciata di abrogazione dell'art. 15 della legge 13 del 2014, in quanto gli articoli 47 bis e 47 ter della l.r.26/1997 sono coordinati con l'art. 15 della legge 13 del 2014 e non comporta pertanto nessun nuovo onere finanziario.

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (...)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

**2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:**

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13 - Tutela della salute – Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13 – Tutela della Salute** (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

**2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (....)

Specificare se trattasi di:

- ☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/index.html;

- ☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale (specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):

➤ Onere complessivo:	_____	Importo _____
➤ Anno _____		Importo _____
➤ Anno _____		Importo _____
➤ Anno _____		Importo _____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/index.html;

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);

**GIUNTA REGIONALE****RTF-MODELLO_A**

- ☐ Minore entrata ricorrente a regime;
- ☐ Minore entrata pluriennale (specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):
- Importo complessivo: _____
- Anno _____ Importo _____
- Anno _____ Importo _____
- Anno _____ Importo _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SÌ
- ☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
- ☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
- ☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	



2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA						
ARTICOLO /somma /lettera	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...)						
		Totale				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
ARTICOLO /comuna /lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (specie)	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro
Art. (...)						
				Totale		

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTe III

**NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

"[...] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IV e V



PARTE IV

**QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI
E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA**

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO <i>(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)</i>				QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI <i>(Nuove o maggiori spese /minori entrate)</i>			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE		MINORI ENTRATE		Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	ONERI A REGIME (se ricorrenti) euro
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)				
Art. (...) /								
Totale tabella A								

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - tabella B

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA <i>Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio</i>				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVANO RISPARMI DI SPESA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	COPERTURA A REGIME euro
Art. (...) /								
Totale tabella B								

Saldo Entrata/Spesa da finanziare (Totale tabella A - totale tabella B)



PARTE V

DETTAGLIO DELL'A/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E**5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI***(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)*

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2.**RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA***(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)*

5.2.1	CAPITOLO: SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	U000000XXXX " " " " " " " "
5.2.2	IMPORTO DELLA RIDUZIONE	
5.2.3	LEGGE DI RIFERIMENTO: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	legge n. del
5.2.4	MISSIONE: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	Missione X " " " " " " " "
5.2.5	PROGRAMMA: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	Programma X " " " " " " " "
5.2.6	TITOLO: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	Titolo X " " " " " " " "

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISSEGNO DI LEGGE	(FIRMA)
---	---------



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO A

5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X " _____ "

TIPOLOGIA: Tipologia X " _____ "

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE		Firmato digitalmente da ALESSANDRO CROCE Regione Liguria Firmato il 02.07. 2026 10:55:31 Certificato valido dal 15-04-2024 al 15-04-2027
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE		

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)**

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale
ASSESSORATO PROPONENTE:	Bilancio, Risorse finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli
STRUTTURA PROPONENTE:	Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo
(Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria)

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

La presente norma è finalizzata a fronteggiare l'emergenza correlata alla necessità di fronteggiare le temporanee esigenze di liquidità degli enti strumentali di cui alle lettere da b) a e) dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione),

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

--



PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE
(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI
(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

- ☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
- ☐ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI *(specificare quali):*

Articolo (...)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
<i>Articolo (...)</i>	
<i>Articolo (...)</i>	

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.



2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

L'anticipazione di liquidità, pari ad euro 3 ml garantirebbe agli enti strumentali di cui alle lettere da b) a e) dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione), un adeguato flusso di cassa per assicurare con risorse ordinarie la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione.

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☒ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

**2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?**

☐ SÌ (**Missione 13 - Tutela della salute – Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13 – Tutela della Salute** (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria)

Specificare se trattasi di:

- ☒ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:

- ☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☒ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☒ Spesa pluriennale (*specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione*):

➤ Onere complessivo: _____ 9.000.000,00

➤ Anno _____ 2026

➤ Anno _____ 2027

➤ Anno _____ 2028

Importo _____ 3.000.000,00

Importo _____ 3.000.000,00

Importo _____ 3.000.000,00

**Nel caso di minori entrate**

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- ☐ E.2- Trasferimenti correnti
- ☐ E.3- Entrate extratributarie
- ☐ E.4- Entrate in conto capitale
- ☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- ☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Minore entrata ricorrente a regime;
- ☐ Minore entrata pluriennale (*specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione*):

- *Importo complessivo:* _____
- *Anno* _____ *Importo* _____
- *Anno* _____ *Importo* _____
- *Anno* _____ *Importo* _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SÌ
- ☒ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
- ☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
- ☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	

**2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE****2.3.1** INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

--

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____**2.3.3** ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA					
	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...)						
Totale						

ARTICOLO /comma /lettera	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...)							
Totale							

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

**PARTE III**

**NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 “Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali” la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

“[...] il principio costituzionale di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell’art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»”.

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 “Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022”.

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall’attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IV e V

**PARTE IV****QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI
E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA***Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)***4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A**

ARTICOLO /comma/lettera	<u>ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO</u> <i>(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)</i>					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI <i>(Nuove o maggiori spese /minori entrate)</i>			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE		Anno 2026 <i>euro</i>	Anno 2027 <i>euro</i>	Anno 2028 <i>euro</i>	ONERI A REGIME (se ricorrenti) <i>euro</i>
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA				
Articolo (Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria)	1 – Servizi, istituzionali, generali e di gestione	3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3 – Incremento di attività finanziarie			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale tabella A						3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00



RTE-MODELLO A

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA <i>Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio</i>				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA	Anno 2026 <i>euro</i>	Anno 2027 <i>euro</i>	Anno 2028 <i>euro</i>	COPERTURA A REGIME <i>euro</i>
Articolo (Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria (...))			X		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale tabella B					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri Fondi” Titolo 1 “Spese correnti”.
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri Fondi” Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

5.2.1 CAPITOLO:
SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

U000000XXXX “.....“



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO A

- 5.2.2** IMPORTO DELLA RIDUZIONE
5.2.3 LEGGE DI RIFERIMENTO: legge n. del
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE
5.2.4 MISSIONE: Missione X “.....”
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE
5.2.5 PROGRAMMA: Programma X “.....”
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE
5.2.6 TITOLO: Titolo X “.....”
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE
5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	(FIRMA)
--	---------

5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

- 5.3.1.** INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____
5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____
5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:
TITOLO: Titolo 5 “Entrate da riduzioni di attività finanziarie”
TIPOLOGIA: Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine”



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO A

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE (quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE Dott. Marco Erasmo Ferrando	 Firmato digitalmente da: MARCO ERASMO FERRANDO Regione Liguria Firmato il: 03-07- 2020 15:32:33 Certificato valido dal 20-04-2024 al 20-04-2027
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	

4)